

=====*Allegato 'A' all'atto 13092 di repertorio e 9431 di raccolta*=====

=====**STATUTO**=====

=====**DELLA CONFARTIGIANATO-Imprese MARCHE**=====

=====**TITOLO I**=====

=====**COSTITUZIONE E SEDE**=====

=====**ART. 1**=====

E' costituita con sede in Ancona la Federazione Regionale Artigianato Marche, denominata "CONFARTIGIANATO - Imprese MARCHE", Federazione Regionale tra le Associazioni delle Marche aderenti alla Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato "Confartigianato - Imprese".

La "Confartigianato - Imprese Marche", di seguito denominata "Federazione Regionale" è espressione unitaria della rappresentanza e dell'azione in sede regionale delle Imprese Artigiane, del lavoro autonomo, indipendente e cooperativo delle piccole imprese secondo l'accezione europea, del terziario e dei servizi nonché dei pensionati di cui alle tipologie precedenti, aderenti alle Associazioni Provinciali che costituiscono la Federazione Regionale.

La Federazione Regionale ha lo scopo di assicurare, nel rispetto della propria autonomia decisionale relativa alle questioni di carattere regionale, l'unità di azione confederale e regionale, l'unità di collegamento, coordinamento e indirizzo delle azioni svolte dalle e per le Associazioni Provinciali. In questo ambito, pertanto, la Federazione Regionale opera quale agente di sviluppo nella crescita dell'associazionismo nelle sue varie forme, quale attore di sviluppo, raccordo e coordinamento delle attività politico-sindacali, economiche, sociali e di altro genere, anche nella espressione delle categorie, nei confronti dei soggetti ed istituzioni esterni regionali e nei confronti delle Associazioni provinciali costituenti e facenti parte.

Per tale obiettivo la Federazione Regionale è l'espressione unitaria della rappresentanza e dell'azione unitaria in sede regionale e deve garantire l'osservanza e la coerenza delle linee politiche e strategiche confederali in sede regionale.

=====**SCOPI E COMPITI**=====

=====**ART. 2**=====

La Federazione Regionale, organismo associativo con carattere apolitico, autonomo e indipendente e senza fini di lucro, si propone, nel rispetto e in armonia con gli indirizzi e le direttive generali del sistema Confartigianato-Imprese, di:

- a) individuare, esprimere, rappresentare e tutelare in ogni campo gli interessi generali dell'artigianato e della piccola media impresa, di cui all'art. 1 comma 2, rappresentandoli nei confronti di qualsiasi amministrazione e autorità regionali;
- b) coordinare l'attività delle organizzazioni federate, nel rispetto dell'autonomia organizzativa, amministrativa e gestionale delle stesse, per la tutela degli interessi economici, sindacali, sociali e morali della categoria;
- c) favorire la definizione di principi e criteri per la risoluzione di problemi sindacali prospettati dalle Associazioni federate e dai Gruppi Regionali di categoria, da sottoporre - in accordo con le stesse - al competente livello confederale;
- d) rappresentare a livello regionale, nazionale ed internazionale le organizzazioni federate;
- e) promuovere e coordinare iniziative per lo sviluppo economico, sociale e tecnologico del settore artigiano e della piccola media impresa, di cui all'art.1 co.2 per l'inserimento dei problemi di tutti i soggetti rappresentati, come precisato nell'art. 1 comma 2 nel quadro della programmazione regionale, al fine di una politica organica dei settori economici rappresentati;

f) proporre ai competenti organi regionali soluzioni ed interventi sulle istanze dell'economia e del settore rappresentato, in materia di partnernariato, cooperazione, formazione in ogni sua tipologia, sicurezza sociale, sanità pubblica e privata e in tutte le altre materie comprese nelle competenze legislative della Regione; =====

g) svolgere attività di studio, ricerca, progettazione economica e sindacale e provvedere alla informazione ed alla consulenza delle organizzazioni federate, relativamente ai problemi economici e sociali della regione; =====

h) designare o nominare rappresentanti in enti, organismi, commissioni in rappresentanza degli interessi regionali delle imprese rappresentate sempre che tali nomine non siano di specifica competenza della Confederazione o delle Associazioni federate; =====

i) promuovere, definire e stipulare accordi interconfederali regionali e contratti collettivi regionali di categoria, accordi integrativi regionali previsti dalla contrattazione nazionale collettiva, attività, iniziative ed accordi di carattere regionale per il regolamento dei rapporti economici collettivi riguardanti i settori e le imprese rappresentate nonché le intese con le altre categorie economiche, ai fini del potenziamento dell'economia regionale nel suo complesso con riferimento allo sviluppo economico dei settori rappresentati e del suo collocamento sul mercato interno e all'estero. =====

Elaborare l'attuazione delle politiche di competenza regionale, in piena, autonoma e decisiva competenza, sempre nel rispetto dei principi ispiratori del Sistema Confartigianato-Imprese, attivando tutto ciò che è ritenuto necessario alla loro soluzione; =====

l) curare la costituzione di particolari organismi collaterali e/o partecipare a società aventi lo scopo di promuovere, sviluppare e coordinare a livello regionale l'assistenza sociale, imprenditoriale, tecnica, economica, finanziaria, formativa e culturale a favore dei soggetti rappresentati di cui all'art. 1 presente Statuto; =====

m) provvedere alla promozione di iniziative di informazione, coordinamento e gestione finalizzate al qualificato utilizzo delle risorse comunitarie e di ogni natura tramite strutture di servizio ad hoc partecipate; =====

n) erogare prestazioni di servizio in materia economica, societaria, fiscale, di lavoro, amministrativa, finanziaria, assicurativa, ambientale, di formazione e di generale promozione commerciale a favore delle Associazioni federate, anche per mezzo di strutture partecipate; =====

o) esercitare tutte quelle altre funzioni che si rendessero necessarie nell'interesse dei soggetti rappresentanti così come specificato all'art. 1, tramite o d'intesa con le Associazioni provinciali; =====

p) vigilare sul rispetto, da parte delle proprie Organizzazioni aderenti, dei principi generali contemplati nello Statuto confederale e regionale, anche affinché questi diventino patrimonio delle Organizzazioni stesse. In particolare verificare che le disposizioni relative all'adesione ed ai suoi obblighi al contributo di sistema, alla democraticità delle elezioni della classe dirigente e nella gestione del consenso costituiscano parte integrante e cogente degli Statuti delle Organizzazioni territoriali ad essa aderenti; =====

q) vigilare sul rispetto, da parte dei propri aderenti, dei principi sanciti dal presente Statuto, garantendo, attraverso la Giunta esecutiva, il rispetto delle regole e svolgendo opera di amministrazione delle diverse istanze e composizione dei conflitti nella eventualità di controversie; =====

r) costituire Gruppi regionali verticali e/o orizzontali (categoria e/o area), per trat-

tare problemi tecnici, economici, contrattuali ed organizzativi della propria attività specifica e organizzare mostre e manifestazioni; =====
s) costituire Gruppi di carattere Sociale per studiare, coordinare e rappresentare le problematiche specifiche; =====

La Federazione Regionale adegua la propria denominazione ed il relativo logo a quelli della "Confartigianato-Imprese" così come disposto nello Statuto e nel Regolamento d'attuazione Confederale; utilizza la sigla ed il marchio "Confartigianato-Imprese" in ogni documento ed in ogni immagine. =====

La Federazione svolge altresì qualsiasi altra funzione o compito che le sia demandato dalle norme Confederali. =====

===== (LINEE GUIDA) =====

===== ART. 3 =====

La Federazione Regionale compone, con le Associazioni provinciali che la costituiscono, il sistema associativo regionale, caratterizzato dalla condivisione di obiettivi comuni e dalla valorizzazione del principio di sussidiarietà, dalla conseguente adozione di piani di attività che ne permettano il raggiungimento, in maniera omogenea e coerente con gli obiettivi e i programmi del sistema associativo della Confartigianato-Imprese. La Federazione Regionale concorre alla loro definizione nell'ambito dei principi generali di autonomia, responsabilità, progettualità, competenza, sussidiarietà ed integrazione, principi guida sia della Federazione Regionale che delle Associazioni federate. =====

===== TITOLO II =====

===== ORGANIZZAZIONI ADERENTI =====

===== ART. 4 =====

La Federazione Regionale è costituita dalle Associazioni territoriali legalmente costituite, in essa organizzate e aderenti a Confederazione Generale dell'Artigianato, denominata Confartigianato-Imprese. =====

Le Associazioni provinciali costituenti la Federazione Regionale cessano di far parte della medesima con la cessazione della loro adesione alla Confederazione. =

Le Associazioni territoriali devono depositare presso la Federazione Regionale copia del proprio Statuto e dell'eventuale Regolamento di attuazione. =====

Alla Federazione Regionale deve essere inviata ogni modifica apportata allo Statuto e al Regolamento, non appena approvata e l'aggiornamento della composizione dei propri Organi direttivi. =====

===== GRUPPI REGIONALI DI CATEGORIA =====

===== ART. 5 =====

L'organizzazione settoriale viene attuata attraverso i Gruppi Regionali di categoria, che costituiscono articolazioni interne della Federazione Regionale e devono uniformarsi alle direttive della medesima. =====

I Gruppi Regionali di categoria si rapportano con le rispettive Associazioni nazionali di categoria della Confartigianato-Imprese e con la stessa attraverso la Federazione Regionale alla quale rispondono del loro operato. =====

Ogni Gruppo di categoria si richiama alla disciplina prevista nel regolamento generale Confederale per le Associazioni Nazionali di categoria ed eventualmente ad uno specifico regolamento regionale approvato dalla Giunta Esecutiva della Federazione. =====

I Gruppi Regionali sono tenuti ad osservare le norme di cui al presente Statuto, il Codice Etico e le delibere degli Organi della Federazione. =====

===== MOVIMENTI REGIONALI =====

===== ART. 6 =====



Fanno parte della Federazione, previa delibera della Giunta Esecutiva, le organizzazioni che si prefiggono, nell'ambito della categoria e su base regionale, l'inquadramento degli imprenditori dei settori di cui all'art. 1 comma 2 sotto particolari aspetti socio - economico - culturali (Gruppi donne, giovani, anziani o pensionati).

I gruppi suddetti cessano di far parte della Federazione Regionale per scioglimento, recesso o esclusione deliberata dalla Giunta Esecutiva della Federazione Regionale.

Le organizzazioni regionali di carattere sociale sono tenute ad osservare le norme di cui al presente Statuto, il Codice etico e le delibere degli Organi della Federazione.

Le Suddette aggregazioni vengono disciplinate eventualmente da uno specifico Regolamento regionale, basato su quello nazionale, approvato, su proposta del Presidente della Federazione, dalla Giunta Esecutiva della Federazione.

OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLA FEDERAZIONE

ART. 7

L'adesione alla Federazione comporta per le Associazioni federate l'obbligo di osservare il presente Statuto, il Codice Etico e di agire in conformità alle deliberazioni prese dagli organi Direttivi della stessa.

Le Associazioni federate dovranno altresì fornire una copia del proprio Statuto e di ogni deliberazione dei propri Organismi Direttivi, considerato di interesse per la Federazione.

La Federazione invierà tempestivamente alle Associazioni aderenti una copia delle delibere dei propri Organi.

Le Associazioni segnaleranno tempestivamente ogni variazione dei propri quadri dirigenziali e direttivi.

Le Associazioni aderenti non possono far parte di altre Organizzazioni sindacali imprenditoriali locali, regionali o nazionali.

L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato, tranne disdetta da darsi con lettera raccomandata.

Esse avranno valore dalla fine dell'anno finanziario seguente alla comunicazione.

Inoltre la qualità di aderente alla Federazione cessa:

- a) per lo scioglimento dell'Associazione aderente;
- b) per recesso deliberato dall'Assemblea dell'Associazione aderente se e in quanto tale recesso sia stato deciso anche nei confronti della Confederazione;
- c) per esclusione deliberata dal Consiglio generale della Confederazione.

Nell'interesse generale, qualora nell'attività delle Associazioni provinciali aderenti si determinino gravi oggettivi problemi di natura organizzativa potenzialmente in grado di mettere a rischio la qualificazione e la rappresentanza a favore delle imprese, anche in coerenza allo Statuto confederale, la Federazione regionale è chiamata a intraprendere un'attività di "osservazione dedicata" su delibera della Giunta esecutiva, a tutela del Sistema Associativo e azioni di "osservazione dedicata" e verifica puntuale dei fatti e degli atti presunti, segnalando ai propri Organi e a quelli Confederati le risultanze di tali azioni di osservazione e verifica.

CONTRIBUTI

ART. 8

Le Organizzazioni federate sono chiamate a partecipare alle spese della Federazione Regionale col versamento di contributi, il cui ammontare e le cui modalità sono determinati annualmente dalla Giunta Esecutiva della Confederazione. Sono altresì tenute a versare il finanziamento integrativo alla Federazione Regio-

nale e dalla stessa deliberato, così come prescritto dall'art. 5 dello Statuto Confederale, al fine di garantire un'adeguata azione federale coerentemente alle esigenze derivanti dalla architettura costituzionale.

TITOLO III

ORGANI DELLA FEDERAZIONE ED ELEGGIBILITA'

ART. 9

Sono organi della Federazione Regionale:

- L'Assemblea generale;
- La Giunta Esecutiva;
- Il Presidente;
- Il Comitato Regionale dei Presidenti (CRF) (ex CCR).

Possono essere istituiti altresì:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio dei Probiviri.

COMITATO REGIONALE dei PRESIDENTI

ART. 9 Bis

Almeno una volta l'anno il Presidente può convocare il Comitato regionale dei Presidenti delle Associazioni Provinciali della stessa Federazione regionale, assistito dai propri rispettivi Segretari all'occorrenza, con il compito consultivo di esaminare, analizzare e proporre indicazioni, scelte ed azioni di alta natura politico, associativa e strategica.

La convocazione di detto Comitato può essere richiesta da almeno due Presidenti delle Associazioni Provinciali.

ART. 10

Tutti i componenti dell'Assemblea generale devono essere associati e appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1 co.2 del presente Statuto.

I nominativi dei soggetti ai quali è riferito l'elettorato attivo e passivo agli incarichi regionali, vengono segnalati direttamente dalle Organizzazioni territoriali, le quali hanno l'onere di verificare l'esistenza dei requisiti prescritti dallo Statuto e dal Regolamento Confederale e dal presente Statuto.

ASSEMBLEA GENERALE - COMPOSIZIONE

ART. 11

L'Assemblea Generale della Federazione è composta dai delegati delle Associazioni provinciali federate.

In particolare fanno parte dell'Assemblea con diritto di voto:

a) i delegati imprenditori delle Associazioni provinciali federate, i quali fanno parte di diritto i presidenti in carica, designati dagli Organi direttivi delle Associazioni medesime.

Tutte le Associazioni territoriali confederate hanno diritto a 4 delegati compreso il Presidente Provinciale. Dal limite minimo di 1.000 associati, ogni Associazione ha inoltre diritto ad un delegato ulteriore al raggiungimento di detta soglia e frazione superiore a 500;

b) il Presidente Onorario.

Partecipano, inoltre, all'Assemblea generale con voto deliberativo:

c) i Presidenti dei Gruppi Regionali di cui ai precedenti artt. 5 e 6, qualora regolarmente costituiti ed operanti;

d) i membri degli Organi nazionali della Confederazione residenti nel territorio regionale;

Partecipano a titolo consultivo:

a) i Segretari o Direttori delle Associazioni provinciali federate, dei Gruppi Re-

gionali di categoria e di quelli sociali di cui ai precedenti artt. 5 e 6;
b) i Presidenti, i Segretari o Direttori e i componenti degli Organismi collaterali promossi dalla Federazione ed operanti sul territorio regionale.
I componenti dell'assemblea durano in carica come è previsto dall'art. 24 e possono essere riconfermati.

Le vacanze che eventualmente si verificassero in seno all'assemblea durante il periodo del mandato possono essere integrate con nuove designazioni da parte delle organizzazioni rappresentate.

Ai fini della composizione dell'Assemblea vengono considerati gli imprenditori associati quelli in regola con il versamento contributivo Confederale e del contributo integrativo regionale. Il termine temporale cui si fa riferimento ai fini della partecipazione dell'associato imprenditore è quello di cui al precedente art. 10. =

ASSEMBLEA - FUNZIONAMENTO

ART. 12

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, su delibera della Giunta Esecutiva o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri con diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Federazione, che la presiede, con avviso spedito almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza, recante l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza l'assemblea potrà essere convocata con almeno 5 giorni di preavviso.

L'assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto ed in seconda convocazione - che avrà luogo trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione - qualunque sia il numero dei presenti con diritto di voto.

Le delibere dell'Assemblea sono valide con il voto della maggioranza dei presenti. I delegati - qualora impossibilitati ad intervenire - possono farsi rappresentare in assemblea da altro delegato designato mediante delega scritta.

Ciascun delegato non potrà avere più di due deleghe.

La delega è valida solo per L'Assemblea per la quale è stata rilasciata.

ASSEMBLEA-COMPITI

ART. 13

Sono di competenza dell'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Presidente. In presenza di particolari situazioni di natura politico-sindacale, economico-finanziaria, organizzativa, strategica e di rappresentanza, del Sistema Associativo delle Marche, di competenza dell'Assemblea, l'Assemblea stessa può deliberare un ulteriore conferimento del mandato alla funzione, attraverso la maggioranza dei due terzi dei presenti;
- b) eleggere i componenti la Giunta Esecutiva e su proposta unanime dei Presidenti delle Associazioni provinciali il Presidente Onorario;
- c) approvare il programma annuale e pluriennale di attività della Federazione, predisposto dalla Giunta Esecutiva;
- d) esprimere pareri ed orientamenti su problemi ed iniziative di carattere generale attinenti l'attività politico - sindacale organizzativa della Federazione;
- e) approvare ogni anno il bilancio consuntivo e quello preventivo della Federazione predisposti dalla Giunta Esecutiva e ratificare i contributi finanziari a carico delle Associazioni aderenti fissati dalla Giunta Esecutiva;

- f) approvare il Codice Etico su proposta del Presidente della Federazione; =====
g) stabilire l'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e quella del Collegio dei Probiviri. =====

Compete, inoltre, all'assemblea - convocata in seduta straordinaria con le modalità stabilite dai successivi artt. 28 e 29 - deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Federazione stessa. =====

ASSEMBLEA DEI CONSIGLI DIRETTIVI PROVINCIALI

ART. 14

Ogni anno, al fine di approfondire problematiche strategiche politico - sindacali può essere convocata una o più assemblee regionali dei Consigli Direttivi provinciali delle Associazioni. =====

L'Assemblea è composta dai dirigenti delle Associazioni provinciali, dai quadri funzionali e dai direttivi regionali e provinciali dei Gruppi Regionali di Categoria e dei Movimenti Regionali di cui agli artt. 5 e 6. =====

GIUNTA ESECUTIVA

ART. 15

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione, dai Presidenti delle Associazioni Federate, dal Presidente Onorario della Federazione, **ove eletto**, dai delegati artigiani, in misura di uno ogni 2.500 associati e frazione superiore a 1.250, membri dell'Assemblea in rappresentanza di ciascuna delle Associazioni provinciali aderenti e da sei delegati imprenditori di cui tre espressi dai Gruppi Regionali di Categoria, in virtù del maggior grado di rappresentanza associativa e peso economico, e 3 espressi dai Movimenti Regionali di cui agli artt. 5 e 6 del presente Statuto. =====

Nel caso di province nuove e/o con più Associazioni aderenti e federate il Delegato Artigiano Imprenditore è previsto in misura di almeno uno ogni 2.000 associati. =====

Ad essa partecipano con voto consultivo i Segretari delle Associazioni federate, il Segretario Regionale ed eventuali esperti cooptati dalla Giunta Esecutiva che di volta in volta possono essere chiamati a partecipare. =====

In seno ai componenti della Giunta Esecutiva il Presidente può assegnare specifiche deleghe e funzioni. =====

GIUNTA ESECUTIVA FUNZIONAMENTO

ART. 16

La Giunta Esecutiva si riunisce ordinariamente ogni 2 mesi su convocazione del Presidente, che la presiede, ovvero su richiesta di almeno 5 dei suoi componenti. = L'avviso di convocazione deve essere inviato, salvo caso di urgenza, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e deve contenere il luogo, il giorno e l'ora della riunione e l'ordine del giorno da trattare. =====

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. =====

GIUNTA ESECUTIVA - COMPITI

ART. 17

Sono di competenza della Giunta Esecutiva: =====

- a) eleggere nel suo seno, su proposta del Presidente, il Vice Presidente; =====
b) dare esecuzione alle delibere dell'assemblea generale; =====
c) formulare i programmi di attività quadriennale ed annuale della Federazione da sottoporre all'Assemblea generale nonché intraprendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dei settori e dell'imprenditoria rappresentati e per la tutela della categoria; =====



- d) deliberare su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione; ==
e) deliberare entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di vigenza, la quota integrativa regionale dovuta dalle Associazioni aderenti su proposta del Presidente della Federazione Regionale, relativa all'anno successivo; =====
f) predisporre i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale e deliberare sui capitoli di spesa più significativi e fissare i contributi finanziari a carico delle Organizzazioni aderenti; =====
g) assistere e coadiuvare il Presidente nella gestione politica, sindacale ed organizzativa della Federazione; =====
h) effettuare le nomine dei rappresentanti della Federazione in seno ad enti, organismi e commissioni; =====
i) nominare e revocare il Segretario Regionale della Federazione su proposta del Presidente Regionale stabilendone i relativi compensi; =====
l) assumere e licenziare, su proposta del Segretario Regionale, il personale dipendente della Federazione; =====
m) approvare il Regolamento generale per l'attività dei Gruppi Regionali di Categoria e di quelli sociali di cui all'art. 6; =====
n) predisporre eventuali modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria; =====
o) stabilire la misura e le modalità del contributo integrativo regionale a carico delle Associazioni aderenti di cui all'art. 8 del presente Statuto; =====

Le delibere della Giunta Esecutiva sono valide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. ==
Le delibere impegnano tutte le Associazioni provinciali aderenti, i Gruppi di categoria e i Gruppi di carattere sociale. =====

I membri della Giunta Esecutiva durano in carica come previsto dall'art. 24 e possono essere riconfermati. =====

Esercitare tutte quelle altre funzioni previste dallo Statuto o che si rendano di volta in volta necessarie nell'esclusivo interesse ed in difesa degli associati. =====

===== **PRESIDENTE** =====

===== **ART. 18** =====

Il Presidente della Federazione deve possedere la qualifica di cui all'art. 1 comma 2 ed è eletto dalla Assemblea nel suo seno. =====

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi, salvo quanto previsto dall'art. 13 - lettera a). Stesso limite si applica al Vice-Presidente. =====

===== **ART. 19** =====

Il presidente rappresenta, a tutti gli effetti, la Federazione di fronte ai terzi e in giudizio. =====

Ha la firma di tutti gli atti della Federazione. =====

Provvede alla convocazione di tutti gli Organi della Federazione, dei quali assume la presidenza, ad esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. =====

Cura l'attuazione delle deliberazioni e provvede alla amministrazione delle entrate e delle uscite e dell'utilizzo dei fondi in relazione alle risultanze del bilancio preventivo debitamente approvate. =====

Adempie a tutte le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto e che gli sono espressamente affidate dagli Organi della Federazione. =====

Esercita in caso di urgenza i poteri della Giunta Esecutiva, riferendo alla stessa nella prima riunione successiva per la relativa ratifica. =====

Su proposta del Presidente la Giunta Esecutiva può conferire deleghe a determinate funzioni operative attribuitegli a norma di Statuto. =====

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento ed è responsabile del suo operato di fronte al Presidente e alla Giunta Esecutiva. =

Il Presidente partecipa di diritto alle riunioni di tutti gli Organi della Federazione.

===== **SEGRETARIO** =====

===== **ART. 20** =====

Il Segretario della Federazione è nominato e revocato su proposta del Presidente, dalla Giunta Esecutiva. =====

Collabora direttamente con il Presidente e con gli Organi della Federazione, ai quali formula proposte e progetti per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività della Federazione e per l'attuazione delle delibere assunte. =====

Dirige la struttura della Federazione con tutte le attribuzioni inerenti alla sua carica ed alle responsabilità che ne conseguono. =====

Ha la firma della corrispondenza secondo le deleghe conferitegli. =====

Partecipa a titolo consultivo a tutte le riunioni degli Organi della Federazione, delle quali cura la redazione dei relativi verbali. =====

Nell'espletamento delle sue funzioni potrà essere coadiuvato da un Vice Segretario nominato dalla Giunta Esecutiva su proposta del Segretario con le attribuzioni che saranno stabilite dallo stesso. =====

Il Segretario, per quanto concerne l'esame e la formulazione di proposte e progetti riguardanti le diverse problematiche oggetto di attività della Federazione, potrà avvalersi della collaborazione del Comitato di Segreteria di cui al successivo art. 21. =====

===== **COMITATO DI SEGRETERIA** =====

===== **ART. 21** =====

Il Comitato di segreteria della Federazione Regionale è composto da tutti i Segretari o Direttori delle Associazioni provinciali federate e dal Segretario Regionale che assume le funzioni di coordinatore. =====

Alle riunioni del Comitato di Segreteria possono partecipare i Segretari dei Gruppi Regionali di Categoria e dei Movimenti Regionali di cui ai precedenti artt. 5 e 6 qualora regolarmente costituiti ed operanti, nonchè funzionari della Federazione qualora espressamente invitati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno. =====

Il Comitato di Segreteria svolge funzioni consultive nei confronti del Segretario Regionale con il compito di coadiuvarlo nell'espletamento delle sue funzioni, formulando proposte ed effettuando studi preliminari relativi alle materie oggetto di esame da parte degli Organi della Federazione. =====

Il Comitato di Segreteria può articolarsi in gruppi di lavoro in base alle materie da trattare. =====

Alle riunioni dei gruppi di lavoro possono partecipare anche funzionari delle Associazioni provinciali segnalati dalle Associazioni medesime. =====

Il Comitato di Segreteria è convocato e presieduto dal Segretario della Federazione. =====

===== **COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** =====

===== **ART. 22** =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora istituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea generale ai sensi dell'art.13, 1° comma, punto f). =====

Il Presidente del Collegio, può essere eletto in seno allo stesso e deve possedere

il requisito di iscrizione al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di grazia e Giustizia. =====

Non sono eleggibili alla carica di revisori dei conti coloro che fanno parte della Giunta Esecutiva della Federazione con voto deliberativo, i loro parenti ed affini fino al quarto grado, nonchè coloro che nella Federazione hanno un rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita. =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica come è previsto dall'art. 24 ed è rieleggibile. =====

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea generale con la relazione annuale sul bilancio consuntivo. =====

===== **COLLEGIO DEI PROBIVIRI** =====

===== **ART. 23** =====

In caso di istituzione il Collegio dei Probiviri, in numero di cinque componenti è nominato dall'Assemblea generale ai sensi dell'art. 13, 1° comma, punto f) e dovrà essere scelto fra gli imprenditori delle categorie di cui all'art. 1 comma 2 di comprovata moralità ed esperienza, che non ricoprano incarichi negli Organi direttivi della Federazione e delle Associazioni territoriali aderenti. =====

Il Presidente del Collegio è eletto direttamente dall'Assemblea tra i cinque preposti. =====

Il Collegio dura in carica come previsto dall'art. 24 ed è rieleggibile. =====

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le Organizzazioni federate e la Federazione, ovvero fra le stesse Organizzazioni quando queste ne facciano esplicita richiesta. =====

Il Collegio dei Probiviri provvede altresì all'esame ed alla definizione di eventuali ricorsi presentati dalle Organizzazioni federate contro le decisioni degli Organi della Federazione ritenute non conformi alle norme dello Statuto. =====

Il Collegio dei Probiviri decide quale arbitro amichevole compositore ed il suo giudizio è inappellabile e definitivo. =====

===== **DURATA DELLE CARICHE** =====

===== **ART. 24** =====

Tutte le cariche della Federazione hanno la durata di quattro anni. L'incarico può essere rinnovato. =====

Le integrazioni o le surroghe durante tale periodo decadono simultaneamente con le altre cariche della Federazione. =====

Le votazioni per il rinnovo delle cariche sono indette dalla Giunta Esecutiva che avrà la facoltà di anticiparle o posticiparle per giustificati motivi per un periodo non superiore a sei mesi rispetto alla scadenza quadriennale. =====

Tutte le cariche della Federazione sono gratuite, salvo eventuali rimborsi inerenti l'espletamento del mandato deliberati dall'Assemblea. =====

E' motivo di decadenza immediata da qualsiasi carica sociale la perdita della qualifica di socio di una delle Associazioni provinciali oppure la revoca della delega a componente l'Assemblea generale oppure la perdita del requisito previsto per la carica rivestita. =====

===== **TITOLO IV** =====

===== **ENTRATE - FONDO COMUNE - BILANCI** =====

===== **ART. 25** =====

Le entrate ordinarie della Federazione sono costituite: =====

- a) dalle quote di ritorno dei contributi "di sistema" della Confederazione; =====
- b) dalla quota integrativa regionale stabilita dalla Giunta Esecutiva della Federa-

zione Regionale;
c) da eventuali contributi a carico delle Organizzazioni federate stabiliti annualmente dalla Giunta Esecutiva in sede di predisposizione dei bilanci;
d) da eventuali contributi di enti pubblici, società e privati, ivi compresi i contributi degli Organismi collaterali con propria autonomia finanziaria.

ART. 26

Il fondo comune della Federazione è costituito:
a) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali risultanti dal bilancio, dopo che sia stato provveduto agli accantonamenti di legge;
b) dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo giuridico vengano in legittimo possesso della Federazione;
c) dalle riserve ed accantonamenti effettuati a vario titolo dalla Federazione.

ART. 27

Per ciascun anno solare sono predisposti a cura della Giunta Esecutiva il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di maggio di ogni anno.
I bilanci, accompagnati dalle relazioni della Giunta Esecutiva e dal Collegio dei Revisori dei Conti, sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea generale entro il mese di giugno di ciascun anno.

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE E INCOMPATIBILITA'

ART. 28

Le modifiche da apportarsi al presente Statuto, predisposte dalla Giunta Esecutiva, previa acquisizione del parere della Confederazione, devono essere deliberate dall'assemblea generale, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei delegati presenti, purchè siano presenti la metà più uno dei delegati con diritto di voto.

ART. 29

Lo scioglimento della Federazione potrà avvenire solo con il preventivo benestare degli Organi Nazionali ed è deliberato dall'assemblea generale, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei delegati presenti o rappresentanti, purchè siano presenti la metà più uno dei delegati con diritto di voto.

In caso di scioglimento, la stessa assemblea generale nomina un collegio di tre liquidatori, determinandone i poteri e fissando le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali della Federazione.

INCOMPATIBILITA'

ART. 30

La carica di Presidente della Federazione è incompatibile con cariche istituzionali, con incarichi di rappresentanza in partiti politici e in Organizzazioni di rappresentanza con base associativa e finalità in contrasto con le basi associative e le finalità della Confartigianato, così come previsto dall'art. 33 della Confartigianato - Imprese e dall'art. 18 relativo Regolamento d'attuazione. Altrettanto vale per il Vice Presidente ed il Segretario.

Eventuali deroghe a quanto sopra dovranno essere richieste alla Giunta esecutiva e dalla stessa deliberate.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 31

Il presente Statuto sarà sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea in carica fino alla scadenza naturale del mandato a tutto il 2004; una volta adottato si procederà alla formazione degli Organi in base alla nuova disciplina.

=====
ART. 32
=====

Gli effetti dell'applicazione delle nuove norme non costituiscono prosecuzione di quelli derivanti dall'applicazione di quelle precedenti. =====

=====
ART. 33
=====

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si farà riferimento, ove possibile e per analogia, allo Statuto ed al Regolamento di Attuazione della Confartigianato-Imprese, nonché alle leggi vigenti in materia. =====

F.to: Salvatore Fortuna =====

F.to: Andrea Massei notaio =====

impronta del sigillo notarile =====

Copia conforme all'originale. In PIU' fogli
per uso ..CONSENTITO DALLA LEGGE IN CARTA LIBERA.
ANCONA 25 MAG. 2011

